



Ufficio stampa

# Rassegna stampa

venerdì 15 febbraio 2013

## Il Resto del Carlino Bologna

Anzola, 56 sensori in biblioteca per la campagna M'illumino di meno 15/02/13 Cronaca	3
---	---

## Il Sole 24 Ore

Cedolare, la scelta resta valida 15/02/13 Pubblica amministrazione	4
Nelle forniture responsabilità solidale esclusa 15/02/13 Pubblica amministrazione	5
I sindaci: «Per noi 1,1 miliardi in meno» 15/02/13 Pubblica amministrazione	6
L'Imu premia i Comuni turistici 15/02/13 Pubblica amministrazione	7
Bandi e appalti da rendere pubblici sui quotidiani 15/02/13 Pubblica amministrazione	9

## Italia Oggi

La Tares non si autoliquida 15/02/13 Pubblica amministrazione, Ambiente	10
Personale, chiuso il borsellino 15/02/13 Pubblica amministrazione	11
Patto 2012, modello per le comunicazioni 15/02/13 Pubblica amministrazione	12
Idoneità alloggi a maglie larghe 15/02/13 Pubblica amministrazione	13
Enti più poveri di un mld di euro 15/02/13 Pubblica amministrazione	14
Patto 2013, anche gli sconti sono un dedalo 15/02/13 Pubblica amministrazione	15
P.a., vietato respingere le email 15/02/13 Pubblica amministrazione	16
Codice di comportamento Niente premi a chi sgarra 15/02/13 Pubblica amministrazione	17
Al decollo il fondo di rotazione 15/02/13 Pubblica amministrazione	18
Il sindaco nel quorum 15/02/13 Pubblica amministrazione	19
Dimensione europea rafforzata 15/02/13 Pubblica amministrazione	20
Gestione associata, la nuova sfida dei demografici 15/02/13 Pubblica amministrazione	21

## Anzola, 56 sensori in biblioteca per la campagna M'illumino di meno

È CON l'avvio del 'Progetto domotica' che il Comune di Anzola partecipa a 'M'illumino di meno', la campagna di Caterpillar e Rai Radio2 per la Giornata del Risparmio energetico. Si tratta dell'installazione di 56 sensori di presenza collocati negli edifici della Biblioteca comunale e del Municipio per controllare l'accensione delle luci. Inoltre, sarà posticipata di un'ora l'accensione di alcuni impianti di illuminazione pubblica nel centro.



**Fisco & affitti.** Per i vecchi contratti non serve una nuova opzione dopo quella fatta in Unico 2012

# Cedolare, la scelta resta valida

## Le Entrate danno ragione ai cittadini: gli uffici devono adeguarsi

**Saverio Fossati**

I nodi si riesce anche a scioglierli. Con il tempestivo intervento dell'agenzia delle Entrate, a seguito della segnalazione del Sole 24 Ore di ieri, migliaia di cittadini possono evitare di perdere i vantaggi della **cedolare secca**: chi ha scelto l'imposta sostitutiva sui **contratti d'affitto** già registrati il 7 aprile 2011, segnalandola nel 730 o in Unico 2012, non deve ripetere l'opzione compilando il modello 69.

Lo dice a chiare lettere la nota dell'Agenzia, firmata dal direttore centrale dei servizi ai contribuenti, Paolo Savini, che richiama gli uffici territoriali all'osservanza di quanto stabilito dalla stessa Agenzia il 4 luglio scorso, in risposta proprio a un quesito posto dal Sole 24 Ore.

La questione riguarda i contri-

### IL PROBLEMA

I contribuenti che non presentavano il modello 69 rischiavano di dover pagare l'Irpef anziché la «tassa piatta»

### TEMPESTIVITÀ

L'Agenzia ha risposto immediatamente alla questione sollevata dai contribuenti grazie al Sole 24 Ore

buenti proprietari di abitazioni locate che, in occasione del 730 e di Unico compilati nel 2012, avevano scelto di barrare una casella con la quale segnalavano l'adozione della tassa secca del 19%-21% (invece delle aliquote ordinarie Irpef) per i contratti già in corso al 7 aprile 2011, cioè quando era entrata in vigore la nuova imposta.

Il tema - va sottolineato - non riguardava i "nuovi contratti", cioè quelli registrati dopo il 7 aprile 2011, per i quali è sempre stato pacifico che l'opzione effettuata con il modello Siria o con il modello 69 vale per tutta la durata del contratto, ma soltanto i vecchi contratti. Per questi, infatti, si era posto il dubbio: l'opzione manifestata in dichiarazione valeva per tutta la durata residua del contratto? O valeva per una sola annualità contrattuale e doveva essere confermata con il modello 69?

L'Agenzia, con la circolare 26/E/2011, aveva sostenuto ini-

zialmente la tesi restrittiva, precisando che l'opzione avrebbe dovuto essere rinnovata alla scadenza della prima annualità dell'imposta di registro successiva alla scelta. Così, per un contratto stipulato il 3 febbraio 2011, per il quale la cedolare era stata scelta indicandola in Unico 2012, il 3 febbraio 2012 si sarebbe tornati automaticamente al regime ordinario Irpef, a meno di non presentare il modello 69. Ma proprio con la risposta data al Sole 24 Ore il 4 luglio 2012 e pubblicata il giorno successivo (riportata integralmente nel testo della nota di ieri, a sua volta pubblicata qui a fianco) le Entrate avevano cambiato impostazione, precisando che l'opzione sarebbe durata quanto il contratto stesso, salvo revoca espressa. Una revoca abbastanza improbabile, soprattutto ora che il confronto con l'Irpef, la cui deduzione per le spese è stata ridotta al solo 5% del canone, è decisamente a favore della tassa secca.

Alcuni uffici territoriali, e non di secondaria importanza (anche a Milano, come segnalato sul Sole 24 Ore di ieri), avevano completamente trascurato il chiarimento dell'Agenzia e continuavano ad attenersi rigidamente alla vecchia circolare 26/E/2011.

Questo nonostante anche la circolare 20/E/2012 avesse già seguito la stessa impostazione al problema data dall'Agenzia nella risposta al Sole 24 Ore. In pratica, nella circolare del 2012 si chiedeva al contribuente di inviare all'inquilino una lettera in cui si precisava la rinuncia agli aggiornamenti contrattuali; condizione essenziale per beneficiare della tassa secca ma del cui rispetto l'inquilino non poteva essere ufficialmente a conoscenza dato che l'opzione era stata esercitata in Unico 2012, documento che certo non era nelle sue disponibilità. In ogni caso, gli uffici territoriali "riottosi" chiedevano ai contribuenti la presentazione tardiva del modello 69 con l'opzione, sfruttando la remissione in bonis. A pena di dover tornare al regime Irpef.

Le segnalazioni dei lettori sul Sole 24 Ore hanno trovato un'eco immediata nella struttura centrale dell'Agenzia, che ha così chiarito in modo inequivocabile che gli uffici devono conformarsi «all'indirizzo espresso nella circolare n. 20/E del 4 giugno 2012, ribadito nella citata risposta pubblicata sul Sole 24 Ore».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Pagina 17**



**Massimiliano Lombardo  
Benedetto Santacroce**

La nuova responsabilità solidale negli appalti (articolo 13-ter del Dl 83/2012) non si applica né alle prestazioni dei professionisti né ai contratti di semplice fornitura di beni o servizi (come trasporto e noleggio). Questo principio, che deriva da un'interpretazione letterale della norma e dalle regole che informano la disciplina degli appalti, non sembra essere stato ancora metabolizzato dalle imprese committenti, che continuano a inondare di richieste consulenti e prestatori per ottenere da questi ultimi l'agognata autocertificazione che li "esclude" dall'applicazione delle relative sanzioni.

A dire il vero anche negli ultimi convegni in cui sono intervenuti esponenti dell'agenzia delle Entrate le risposte hanno sempre rinviato a una circolare di prossima pubblicazione che dovrebbe definitivamente chiarire il punto.

La specifica normativa va comunque riportata necessariamente nell'ambito giuridico del contratto di appalto. Questa lettura della portata della norma discende dal dettato della disposizione, che espressamente si rivolge ai contratti di appalto di opere e servizi e, sul piano soggettivo individua come destinatari delle nuove regole l'appaltatore, il subappaltatore e il committente.

L'appalto si caratterizza per la presenza di un fare, e questo sin dalla definizione normativa dell'articolo 1655 del Codice civile: «L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro». Questo esclude tutti quei contratti in cui invece abbia una prevalenza l'aspetto del dare (compravendita, somministrazione, locazione, eccetera).

La definizione normativa di appalto fa specifico riferimento a «opere» o «servizi»; il fatto che nell'ambito della normativa comunitaria (e poi nazionale) sui contratti pubblici sia comunemente assimilata anche la «fornitu-

ra», non può fare sorgere alcun dubbio in ordine all'esclusione dei contratti privati di fornitura dalla norma in questione. Ciò sia perché la norma in questione esclude espressamente i contratti pubblici dal proprio spettro applicativo, sia perché il nuovo comma 28 recita: «In caso di appalto di opere o di servizi», non includendovi le forniture (si deve registrare l'incongruità della menzione agli «appalti di opere, forniture e servizi» operata al comma 28-ter, mutuata dalla terminologia degli appalti pubblici, e incoerente con il comma 28 che invece chiaramente delinea l'ambito applicativo della solidarietà ai soli appalti di opere o servizi): in as-

#### IL PRINCIPIO

L'analisi della norma porta a considerare fuori dal vincolo anche le prestazioni dei professionisti

senza di un'interpretazione autentica del legislatore, non può che prevalere la prima disposizione, la quale individua l'ambito applicativo sostanziale della norma, rispetto alla seconda che ne fa un mero - ed erroneo - richiamo al solo fine di specificare che deve trattarsi di appalti soggetti a regime Iva). La stessa agenzia delle Entrate, nella circolare n. 40/E dell'8 ottobre 2012, avvalorata tale impostazione laddove riconosce che tale ultima disposizione normativa «ha modificato la disciplina in materia di responsabilità fiscale nell'ambito dei contratti d'appalto e subappalto di opere e servizi».

Andrebbero parimenti esclusi quei contratti che costituiscono locazione d'opera professionale, rispetto ai quali sia la Corte dei conti (Sezione regionale di controllo per la Lombardia - deliberazione n. 37 del 4 marzo 2008) che il Consiglio di Stato (IV sezione, 29 gennaio 2008 n. 263) hanno segnato una chiara differenza rispetto all'appalto, in particolare per l'inesistenza di una «organizzazione di impresa» che caratterizza invece l'appalto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Appalti.** Attesa la circolare dell'Agenzia

## Nelle forniture responsabilità solidale esclusa

**Pagina 17**



L'accusa. Per l'Anci «un taglio-ombra aggiuntivo dovuto al dolo del Governo»

# I sindaci: «Per noi 1,1 miliardi in meno»

Gianni Trovati

MILANO

Nel balletto del dare-avere che si è giocato sull'Imu fra Stato e sindaci, «i Comuni hanno perso 1,067 miliardi di euro», con un insieme di «tagli occulti» che non è «frutto di un errore di calcolo ma di un dolo da parte del Governo».

Parola di Graziano Delrio, presidente dell'associazione dei Comuni, che nella conferenza stampa convocata ieri mattina per illustrare «la verità dei sindaci» sull'imposta municipale ha lasciato da parte i toni pacati che gli sono consueti per accusare direttamente il Governo di aver giocato con i numeri per far tornare meglio i conti per l'Erario a danno degli enti locali. La batta-

glia dei numeri, del resto, sull'Imu è divampata da quasi un anno, e insieme ai colpi della revisione di spesa (2,25 miliardi di tagli aggiuntivi nel 2013) e ai rinvii pre-elettorali della Tares ha portato alle stelle la tensione sui **bilanci locali**. «Il 2013 - sostiene Delrio - sarà l'annus horribilis per i Comuni, perché non abbiamo più margini di manovra: la capacità della leva fiscale si è esaurita, e ci sono già 50 richieste, anche da capoluoghi in particolare al Sud, di adesione al predissesto» introdotto dal decreto enti locali di novembre.

Per l'imposta sul mattone, il problema è sempre quello del complicato meccanismo messo in piedi dal decreto «Salva-Italia» (articolo 13, comma 11

del Dl 201/2011) per dividere il gettito fra Stato e Comuni assicurandosi che le risorse in più prodotte dall'aumento dei moltiplicatori ad aliquota standard finissero tutti all'Erario. In pratica, la norma ha determinato in ogni Comune un taglio al fondo di riequilibrio pari alla differenza fra il gettito Imu stimato dall'Economia e le entrate effettive da Ici registrate nel 2010. Ma le stime dell'Economia, modificate più volte in corso d'opera, hanno attirato le contestazioni dei sindaci, che si sono moltiplicate quando a metà ottobre (quindi a pochi giorni dalla chiusura dei bilanci) sono stati rivisti anche i dati dell'Ici 2010, determinando in circa 1.200 Comuni un aumento del taglio

do quindi gli altri 464 milioni di "tagli-ombra".

Il problema non si dovrebbe ripetere nel 2013, con la nuova distribuzione dei gettiti che lascia ai Comuni l'intera Imu con l'eccezione di quella sui fabbricati di categoria D. Un meccanismo simile, però, si incontra nella Tares per i «servizi indivisibili» (vale un miliardo), mentre il rinvio a luglio della componente rifiuti stoppagli incassi, motivo per cui i sindaci sono tornati a chiedere ieri un rinvio al 2014. A completare il quadro ci sono i tagli aggiuntivi chiesti per quest'anno dalla revisione di spesa: a giorni è atteso il decreto con la distribuzione dei tagli, ma Delrio è tornato a chiedere al Governo di «sospendere immediatamente» il meccanismo.

@giannitrovati

gianni.trovati@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(compensato però in altri enti).

Il Governo, l'ultima volta ancora ieri con il sottosegretario all'Economia Vieri Ceriani, ha sempre respinto queste accuse, ma secondo gli amministratori locali la controprova si incontra proprio nei numeri definitivi del gettito diffusi dalle Finanze. Ai Comuni, secondo i calcoli dell'Anci, sono arrivati 15,643 miliardi (11,649 per le aliquote standard, il resto per gli aumenti decisi in sede locale), ma calcolando i tagli "compensativi" i sindaci possono alla fine contare su 1,067 miliardi in meno rispetto ai tempi dell'Ici. Come mai? Le stime dell'Economia su cui sono stati operati i tagli hanno attribuito ai Comuni 603 milioni in più di quelli effettivamente incassati, e l'Ici di riferimento è stata calcolata in 9,657 miliardi contro i 9,193 registrati dai dati dei sindaci, determinan-

Tributi. La mappa del gettito diffusa dall'Economia - Nella categoria «altri immobili» i più tartassati in provincia di Caserta

# L'Imu premia i Comuni turistici

Nelle classifiche dei versamenti pro capite sulla prima casa in testa Portofino

**Eugenio Bruno**

ROMA

Imu, sempre Imu, fortissimamente Imu. E dove non arrivano i partiti con la loro dose quotidiana di promesse elettorali volte a sfumarla, abbassarla, eliminarla o restituirla (almeno sulla prima casa) ci pensano le altre parti in causa. Il copione si è ripetuto ieri. In mattinata l'Anci ha replicato ai dati ufficiali pubblicati martedì scorso dal ministero dell'Economia, lanciando l'allarme sul miliardo che manca rispetto all'Ici (su cui si veda l'articolo qui sotto); nel pomeriggio il Mef ha ribattuto, diffondendo la ripartizione città per città dei 23,7 miliardi di gettito garantito nel 2012 dall'imposta municipale. I numeri confermano che, in valore assoluto, il sacrificio più consistente lo hanno sostenuto gli abitanti delle grandi città. Mentre in termini percentuali il tributo ha fatto sentire il suo peso soprattutto nelle aree turistiche o industriali.

Il quadro macro che emerge dalle nuove cifre diffuse ieri dal dipartimento delle Finanze rispecchia quello di tre giorni fa. Gli incassi 2012 hanno superato i 23,7 miliardi di euro. Inclusi i 3,9 imputabili all'innalzamento delle aliquote operato dai sindaci rispetto alle soglie statali standard del 4 e del 7,6 per mille. Nel complesso il prelievo sulla prima casa è valso 4,02 miliardi di euro; quello sugli altri beni 19,69. La classifica per il volume complessivo de-

gli introiti segue quella del numero di abitanti. E infatti in testa si posiziona Roma con oltre 2,1 miliardi di proventi. Seguita da Milano con circa la metà e Torino con 574 milioni.

Passando alla ripartizione per abitante l'affresco si fa più movimentato. E sui risultati cominciano a pesare altre due variabili: le scelte dei primi cittadini che hanno alzato di più l'asticella del prelievo e la vocazione turistica o industriale dei centri presi in esame. Lo si vede già sull'abitazione

## LA GEOGRAFIA

Nella classifica dell'abitazione principale i versamenti più modesti si registrano nelle province di Oristano e di Cuneo


principale. In prima posizione troviamo infatti Portofino con 1.030 euro a testa, al secondo Pectetto Torinese con 687 euro. Completano la cinquina Forte dei Marmi (643 euro), Pino Torinese (619 euro) e Capri (610 euro). Per trovare il primo capoluogo di provincia bisogna scendere al nono posto. Dove c'è Siena con 567 euro, 30 in più di Roma che occupa la decima piazza. Con il loro 537 di media gli abitanti capitolini pagano quasi il doppio dei milanesi (292 euro). E qui c'entrano soprattutto le decisioni dei sinda-

ci. Gianni Alemanno ha portato l'aliquota al 5 per mille, Giuliano Pisapia l'ha lasciata al 4.

Se ci si concentra sugli altri immobili (secondo e terzo case, capannoni, opifici, stabilimenti industriali) le sorprese diventano ancora più numerose. Il primato dell'abitante più tartassato se l'aggiudica il cittadino medio di Presenzano, in provincia di Caserta, con 3.617 euro di versamento. Un valore che si spiega con la presenza sul territorio comunale di una centrale idroelettrica. E la stessa determina la seconda posizione di Ferrera Erbognone, in provincia di Pavia, con 2.402 euro pro capite. Terza Orio al Serio (Bergamo) con 2.181. Ma anche la presenza di strutture turistiche o case vacanze ha il suo peso. Siano esse al mare o in montagna. Come dimostrano il sesto posto di Portofino (1.761 euro) e il decimo di Cortina d'Ampezzo (1.361 euro) per restare alla top ten. Fanalini di coda invece, per la prima casa, Zerfaliu (Oristano) con 16,14 euro di versamento pro capite; per gli altri immobili, Celle di Macra, (Cuneo) con 28,37 euro.

In sede di presentazione dei dati il sottosegretario all'Economia, Vieri Ceriani, è tornato sull'allarme dell'Anci per i bilanci 2013: «È una posizione sostanzialmente condivisibile - ha detto -. I Comuni si stanno preparando alla vertenza con il prossimo governo per chiedere nuovi fondi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**La mappa dei pagamenti**

Le città con i versamenti Imu più consistenti per l'abitazione principale e per gli altri immobili

**ABITAZIONE PRINCIPALE**

	Comune	Pagamenti totali		Comune	Paganti	Pagamenti pro capite
1	Roma	565.361.194	1	Portofino (Ge)	140	1.030,81
2	Torino	170.492.314	2	Pecetto Torinese (To)	1.542	687,26
3	Milano	139.666.791	3	Forte Dei Marmi (Lu)	2.917	643,31
4	Genova	93.640.674	4	Pino Torinese (To)	3.580	619,79
5	Napoli	72.896.050	5	Capri (Na)	1.923	610,95
6	Bologna	46.118.733	6	Casamicciola Terme (Na)	2.196	609,76
7	Firenze	41.382.553	7	Courmayeur (Ao)	790	599,74
8	Padova	32.473.802	8	Formello (Roma)	4.253	576,06
9	Catania	27.812.818	9	Sacrofano (Roma)	2.437	570,99
10	Bari	27.656.074	10	Siena	22.313	567,04

**GLI ALTRI IMMOBILI**

	Comune	Pagamenti totali		Comune	Paganti	Pagamenti pro capite
1	Roma	1.553.777.769	1	Presenzano (Ce)	1.145	3.617,11
2	Milano	923.030.446	2	Ferrera Erbognone (Pavia)	1.236	2.402,93
3	Torino	404.544.580	3	Orio Al Serio (Bg)	931	2.181,35
4	Napoli	267.945.197	4	Montanaso Lombardo (Lo)	1.152	2.171,22
5	Genova	259.308.227	5	Turano Lodigiano (Lo)	961	2.050,54
6	Bologna	208.882.091	6	Portofino (Ge)	1.361	1.761,29
7	Firenze	198.419.128	7	Priolo Gargallo (Sr)	8.270	1.741,53
8	Palermo	129.571.090	8	Assago (Mi)	4.566	1.650,31
9	Bari	129.318.898	9	Limone Sul Garda (Bs)	1.252	1.621,53
10	Venezia	126.740.900	10	Cortina D'Ampezzo (Bl)	16.283	1.361,13

Fonte: ministero dell'Economia

Gare. Spese a carico delle imprese

## Bandi e appalti da rendere pubblici sui quotidiani

**Raffaele Lungarella**

Alle imprese di costruzione e alle società di ingegneria e progettazione vincere le **gare di appalto dei lavori pubblici** può costare, complessivamente, 75 milioni di euro.

Si tratta dell'onere che dovranno sostenere per l'applicazione del comma 35 dell'articolo 34 del decreto legge 179/2012 (cosiddetto crescita 2). Esso stabilisce che «a partire dai bandi e dagli avvisi pubblici pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro 60 giorni dall'aggiudicazione».

In sostanza, chi vince una gara d'appalto deve rimborsare il comune, l'università o qualunque altro ente che l'ha indetta, della spesa di pubblicità sostenuta per cercare chi gli realizzasse l'opera o gli prestasse il servizio.

Gli avvisi e i bandi relativi a contratti di progettazione del valore di almeno 500 mila euro oltre che sulla «Gazzetta Ufficiale» e sui siti informativi del ministero delle Infrastrutture e su quello dell'osservatorio dei lavori pubblici, devono essere pubblicati (per estratto) su almeno uno dei principali quotidiani a dif-

fusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori (comma 5, articolo 122 del decreto legislativo 163/2006).

Tanto quelli nazionali quanto quelli locali diventano due nel caso di bandi di rilevanza comunitaria, cioè relativi a contratti che superano specifiche soglie di valore (comma 7, articolo 66 del decreto legislativo 163/2006).

In una primissima versione del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (quello sulla spending review confezionato da Bondi) fu prevista l'eliminazione della pubblicità dei bandi sui giornali, con un risparmio di spesa stimato, nella relazione tecnica di accompagnamento del decreto, in 25 milioni di euro per il 2012 e di 75 all'anno a partire dal 2013. Prima ancora che iniziasse la discussione del decreto la norma (era il comma 5 dell'articolo 1) che prevedeva l'eliminazione di questa forma di pubblicità fu cassata.

Nel maxi emendamento al decreto legge 179/2012 presentato dal Governo spuntò una soluzione che salvava capra e cavoli: i bandi di gara avrebbero continuato a essere pubblicati anche sui giornali a spese di ingegneri e costruttori che si aggiudicano i contratti.

L'Ance e l'Oice, le associazioni delle imprese di costru-

zioni e delle società di ingegneria, lo giudicarono un blitz negativo per le imprese. Paolo Guzzetti e Luigi Iperti, i presidenti delle due associazioni, chiesero, senza successo, il ritiro di quella parte dell'emendamento, partendo dall'assunto che «è assolutamente incredibile e fuori dalla realtà che il Governo, in un provvedimento che dovrebbe favorire la crescita, abbia potuto inserire un ulteriore balzello a carico delle società, degli studi professionali e di tutte le imprese che partecipano a gare pubbliche. È una misura iniqua per tutto il settore delle costruzioni».

Proteste che non avuto alcun esito, visto che ora, per legge, le spese di pubblicità devono essere rimborsate alla stazione appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione, mentre i vincitori delle gare non ricevono i pagamenti con la stessa sollecitudine. Proprio per questo, per imprese e professionisti sarebbe stato più semplice se fosse stato previsto di scontare il rimborso delle spese delle pubblicità sui giornali dal pagamento, effettuato al vincitore della gara da parte della stazione appaltante, dell'anticipo o del primo saldo i avanzamento dei lavori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Chiarezza dalle linee guida delle Finanze sul prototipo di regolamento. L'Anci: rinviare

# La Tares non si autoliquida

## Necessari avvisi di pagamento da parte del comune


DI SERGIO TROVATO

La Tares non va versata dai contribuenti in autoliquidazione. Deve invece essere pagata solo in seguito alla spedizione degli avvisi di pagamento da parte dei comuni, che devono specificare in dettaglio per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale. Questo importante chiarimento è contenuto nelle linee guida ministeriali sul prototipo di regolamento Tares. Il tutto mentre ieri l'Anci ha chiesto di spostare la partenza della Tares al prossimo anno. «La previsione di luglio della Tares è insostenibile», pertanto «sia cambiata o sia posticipata al 2014, altrimenti avremo un ulteriore aggravio per le casse dei comuni», ha detto il presidente dell'Anci, Graziano Delrio, durante la conferenza stampa sui dati del gettito effettivo dell'Imu (si veda altro articolo in pagina).

Tornando alle linee guida, vengono dunque confermate le vecchie modalità di pagamento, che per tanti anni sono state

utilizzate per la riscossione sia della Tarsu che della Tia. Nelle linee guida viene precisato che, pur essendo «scomparso il sistema di riscossione ordinario tramite ruoli che caratterizzava la Tarsu», è stato ritenuto opportuno, «per ragioni di continuità», mantenere la prassi che prevede l'invio ai contribuenti di «inviti di pagamento», che devono indicare le somme da versare e le relative modalità e termini. Pertanto, il comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e i servizi inviando ai contribuenti, «anche per posta semplice», inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo nel numero di rate previste dalla legge o deliberate dall'ente stesso. Per il 2013 la prima rata si verserà a luglio, in seguito alle modifiche apportate all'articolo 14 del decreto «salva Italia» (201/2011) dall'articolo 1, comma 387, della legge 229/2012. Non è escluso un ulteriore in-

tervento normativo che anticipi la scadenza ad aprile. I comuni, però, possono posticipare ulteriormente la scadenza. Hanno inoltre il potere di variare sia i termini che il numero delle rate di versamento. La legge di stabilità, infatti, ha introdotto modifiche alla disciplina della Tares sul fronte della riscossio-




ne. Fino al 31 dicembre 2013 la gestione del tributo o della tariffa puntuale possono essere affidati ai soggetti che hanno gestito lo smaltimento rifiuti e le attività di accertamento e riscossione di Tarsu, Tia1 e Tia2. Tributo e maggiorazione possono essere pagati con PF24 o con bollettino di conto corrente

postale. Le somme vanno versate direttamente al comune, in quattro rate trimestrali scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. Fino alla determinazione delle nuove tariffe le somme dovute vanno pagate in acconto, commisurate all'importo versato nel 2012. Per le nuove occupazioni effettuate a partire dal 2013, invece, la tassa va calcolata tenendo conto delle tariffe deliberate nell'anno precedente. Il conguaglio dovrà essere effettuato con la rata da pagare dopo la determinazione delle tariffe. Anche la maggiorazione va pagata nella misura standard, fissata in 0,30 euro al metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa, alla scadenza delle prime tre rate. Con l'ultima rata potrà essere operato il conguaglio, qualora il comune dovesse decidere di aumentarla fino a 0,40 euro. E consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno. In caso di omesso o insufficiente

versamento, come per le altre entrate tributarie, si applica la sanzione del 30% prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 471/1997.

Naturalmente il versamento con PF24, alternativo al pagamento del tributo con il bollettino di conto corrente postale, consente di operare le compensazioni con altri debiti fiscali del contribuente. Nella relazione ministeriale viene posto in rilievo che l'obbligo di riscossione spontanea da parte del comune è in linea con le recenti modifiche in materia di riscossione delle entrate degli enti locali. Mentre per la riscossione coattiva l'articolo 14 fa salva la scelta regolamentare dell'ente di affidare l'incarico a Equitalia o ad altro concessionario iscritto all'albo ministeriale.

-----© Riproduzione riservata -----



**Enti Locali**  
 L'Espresso

**La Tares non si autoliquida**  
 Necessari avvisi di pagamento da parte del comune

**Patto 2012, modello per le comunicazioni**

**Enti più poveri di un miliardo**

È l'effetto prodotto dalla mancata previsione di coperture nella legge di Stabilità

# Personale, chiuso il borsellino

Nei bilanci nessuna risorsa aggiuntiva per i contratti

DI GIUSEPPE RAMBAUDI


Comuni, le province e le regioni non devono prevedere nei propri bilanci preventivi risorse aggiuntive né per il rinnovo dei contratti nazionali né per la tutela retributiva, istituto che ha preso il posto della indennità contrattuale. È questo il principale effetto determinato dalla mancanza nella legge di stabilità dello stanziamento di risorse aggiuntive destinate al rinnovo dei contratti nazionali e di specifiche disposizioni sul superamento della spesa per il salario accessorio. Le amministrazioni devono invece dare corso da subito alla approvazione del fondo per le risorse decentrate: non è necessario attendere l'adozione del bilancio preventivo e non sono attese modifiche alle regole per la sua costituzione.

Lo scorso 31 dicembre 2012 è scaduto il blocco della contrattazione collettiva nazionale prevista per il triennio 2010/2012 dal di n. 78/2010.

Ricordiamo che questo doveva essere il primo contratto di durata triennale, sia per la parte normativa che per la parte economica, sulla base delle previsioni della legge Brunetta. Con la scadenza del blocco si sarebbero dovute avviare le trattative per il rinnovo contrattuale. Il che è però impedito, per le amministrazioni statali, dalla mancanza di risorse aggiuntive destinate a questo scopo. E per gli enti locali e le regioni, dalla mancanza di una autorizzazione alla possibilità di stanziare risorse aggiuntive per il rinnovo contrattuale. Peraltro, sulla base del di n. 98/2011, il governo è autorizzato a disporre il blocco della contrattazione collettiva nazionale quanto meno per il 2013.

Con il dlgs n. 150/2009 la indennità di vacanza contrattuale è stata sostituita dalla tutela retributiva. Essa opera in assenza di rinnovo contr-

tuale in uno dei seguenti due modi. In primo luogo, con la erogazione entro il mese di aprile degli aumenti previsti dalla legge di stabilità. Ovvero, con la erogazione di un compenso che deve coprire gli aumenti del costo della vita calcolati con la nuova metodologia europea, sulla base delle indicazioni dettate da una specifica intesa naziona-



le. Per cui, al momento attuale, non è possibile prevedere la erogazione di alcun compenso aggiuntivo per tutela retributiva dei dipendenti. Non si deve considerare in

alcun modo in discussione la indennità di vacanza contrattuale erogata nel 2010 in luogo del mancato rinnovo del contratto nazionale del triennio 2010/2012.

Le amministrazioni locali possono costituire il fondo per le risorse decentrate, anche se non è stato approvato il bilancio preventivo, facendo riferimento alle risorse previste nel bilancio pluriennale. Il fondo deve essere costituito dal dirigente con una determinazione, previa deliberazione dell'organo di governo dell'eventuale inserimento di risorse aggiuntive. Le relazioni sindacali sono limitate alla semplice informazione.

Nella costituzione del fondo occorre prevedere in primo luogo l'applicazione integrale delle regole dettate dal Ccnl in vigore; in esse sono comprese l'inserimento nella parte stabile sia della Ria dei dipendenti cessati dal servizio sia dell'importo degli aumenti

delle varie posizioni di progressione orizzontale disposti dai contratti nazionali. Successivamente occorre verificare che il fondo così costituito non sia superiore all'importo di quello del 2010. Nel caso in cui ciò avvenga, ad esempio per il recupero di risorse derivanti dalla Ria dei cessati, il fondo deve essere tagliato in modo da restare nel tetto del 2010. In tale calcolo non vanno considerate le risorse escluse da tale tetto (incentivazione della realizzazione di opere pubbliche, incentivazione degli avvocati, risorse che l'Istat ha destinato alla incentivazione del personale di comuni per il censimento del personale, risparmi che l'ente ha conseguito nel fondo per la contrattazione decentrata dell'anno precedente). Infine occorre verificare il numero dei dipendenti in servizio e, nel caso in cui sia inferiore, rispetto al 2010: nel caso di diminuzione si deve tagliare in misura proporzionale il fondo.

-----© Riproduzione riservata-----



## Un decreto dell'Interno in vista del 31 marzo

# *Patto 2012, modello per le comunicazioni*

DI **MATTEO BARBERO**

**C**on decreto del 31 gennaio, diffuso ieri, il MinInterno ha approvato il modello per le comunicazioni che i comuni soggetti al Patto 2012 dovranno effettuare entro il prossimo 31 marzo indicando l'importo non utilizzato per l'estinzione o la riduzione anticipata del debito ai sensi dell'art. 16, c. 6-bis, del dl 95/2012. Tale previsione (inserita dal dl 174/2012) ha sterilizzato i tagli previsti dalla spending review per lo scorso anno, a condizione che i predetti enti destinassero un importo equivalente ad abbattere le proprie passività. La differenza non utilizzata per tale finalità, che è quella da comunicare al Viminale, verrà decurtata nel 2013. Il decreto, sul sito internet della Direzione Finanza locale in attesa che arrivi in G.U., contiene alcuni importanti precisazioni. Per salvarsi dalla mannaia, la riduzione del «rosso» deve risultare

da impegni di spesa effettuati e pagati entro il 31/12/2012. Non rilevano le somme a titolo di rate di ammortamento già stanziati nel bilancio 2012 prima di avviare l'operazione di estinzione/riduzione anticipata, mentre si considerano gli indennizzi (penali) corrisposti agli istituti di credito. Nessun problema se si è agito su debiti il cui ricavato è destinato, o le cui rate erano o sono pagate (per intero o parzialmente), da altre p.a. Non è sufficiente, invece, aver disposto la chiusura di una linea di credito non utilizzata. Il modello per la comunicazione deve essere sottoscritto dal segretario, dal responsabile finanziario e dai revisori (quello unico nei piccoli comuni, almeno due dei componenti del collegio negli altri, salvo che il regolamento di contabilità non preveda la presenza di tutti e tre) e trasmesso entro il termine indicato alla Prefettura competente (che a sua volta lo girerà agli Interni per via telematica).



Residenza anche senza l'ok sanitario

## Idoneità alloggi a maglie larghe

DI STEFANO MANZELLI

**L**a mancanza dei requisiti igienico-sanitari di un'abitazione non preclude la possibile fissazione della residenza anagrafica da parte dell'interessato. Le uniche pregiudiziali in tal senso sono infatti previste solo per i cittadini stranieri che richiedono il ricongiungimento familiare. Lo ha evidenziato il ministero dell'interno con la circolare n. 1 del 14 gennaio 2013. Il pacchetto sicurezza Maroni 94/2009 ha riformulato molte disposizioni di interesse comunale introducendo, tra l'altro, con l'art. 1/18<sup>o</sup> la possibilità che l'iscrizione anagrafica dei cittadini possa dar luogo alla verifica comunale delle condizioni igienico sanitarie dell'immobile. Per cercare di interpretare correttamente questa disposizione è stato quindi richiesto un parere al Consiglio di stato che si è espresso con la nota n. 4849/2012. In particolare al collegio sono stati evidenziati i dubbi di alcuni sindaci sulla possibilità di richiedere ai cittadini interessati all'iscrizione anagrafica (e in particolare agli stranieri) documentazione integrativa

attestante la sussistenza dei requisiti igienico sanitari dell'immobile. A parere del Consiglio di stato la vicenda igienico sanitaria è estranea alle funzioni dell'ufficiale d'anagrafe. In buona sostanza gli organi di vigilanza hanno facoltà di effettuare anche controlli igienico sanitari ma l'esito di queste verifiche non può ordinariamente interferire con l'iscrizione anagrafica dei richiedenti. A maggior ragione non si può certo limitare questo tipo di accertamento condizionato agli stranieri. Per quanto riguarda la disciplina di questa categoria di soggetti occorre fare riferimento al comma 19 dello stesso articolo 1 della legge 94/2009 il quale dispone che «lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali». In pratica per ottenere il nulla osta dalla questura lo straniero che intende ricongiungersi con un proprio parente o con il coniuge deve dimostrare la disponibilità di un alloggio idoneo sia dal punto di vista dimensionale che strutturale.

—©Riproduzione riservata—



IMU/ I sindaci sul gettito. Portofino la più cara

## Enti più poveri di un mld di euro

«**I** comuni sono più poveri di un miliardo di euro». Lo ha detto il presidente dell'Anci, Graziano Delrio, commentando i dati sui gettiti Imu diffusi dal Mef (si veda *Italia Oggi* del 13 febbraio scorso). Secondo i dati diffusi dai comuni in una conferenza stampa, il gettito Imu è andato bene ma non ha reso più ricche le casse comunali, su cui hanno pesato non solo i tagli della spending review ma anche quelli occulti legati all'applicazione della nuova imposta. In partenza i comuni hanno subito un taglio di 3 miliardi di euro, che però non è stato compensato: al netto di questo taglio, infatti, manca all'appello nelle casse comunali 1,067 mld di euro rispetto alla vecchia Ici. Per quanto riguarda invece la distribuzione dell'Imu, secondo le tabelle ministeriali Roma doppia Milano sulla prima casa. Nella capitale la media dei versamenti è di 537,07

euro per un totale di oltre 565 mln (565.361.194); mentre nel capoluogo lombardo la media è 292,29 euro per un ammontare complessivo pari a quasi 140 mln (139.666.791). Al contrario, sulle seconde case, a Milano il versamento medio è di 1.349,01 euro (923.030.446 il totale), quando a Roma risulta di 1.253,47 euro (1.553.777.769 il totale). Tra le grandi città, le più care risultano Torino per la prima casa (474,84 euro) e Bologna per le seconde (1.008,22); la media del capoluogo piemontese per le seconde case è 918,34 euro, mentre quella del capoluogo emiliano sulle prime case è 320,57 euro. Il comune più caro è Portofino (1.030,81 euro per le prime case e 1.761,29 euro per le seconde case), seguito da Cortina D'Ampezzo (689,852 e 1.361,13); quello meno caro è Zerfaliu in Sardegna (16,14 euro e 62,62 euro). Tra le città più care, Forte dei Marmi e Capri.

**Pagina 37**



FRA COMPENSAZIONI ORIZZONTALI E VERTICALI, PARAMETRI DI VIRTUOSITÀ E PREMIATA VITTE

## Patto 2013, anche gli sconti sono un dedalo

Fra compensazioni orizzontali e verticali, parametri di virtuosità e premialità varie anche il lato buono del Patto di stabilità interno, quello degli incentivi, si presenta quanto mai complicato e talora irrazionale.

Seguendo un ordine di tipo cronologico, il primo appuntamento in calendario dovrebbe essere quello con il Patto regionale verticale incentivato. Entro il 31 maggio, ciascuna regione ordinaria, oltre a Sicilia e Sardegna, dovrà decidere come ripartire fra comuni e province gli spazi finanziari messi a disposizione dall'art. 1, comma 122, della legge 228/2012. La misura vale 900 milioni in termini di rassa per i governatori, i quali, attraverso il moltiplicatore previsto dalla norma (che assegna ad ogni regione un contributo cash pari all'85,33% degli spazi ridotti), diventano 900 milioni in termini di Patto per sindaci e presidenti di provincia. Il riparto

dovrà essere deciso sulla base dei criteri concertati a livello territoriale (in sede di consiglio delle autonomie locali o con i rappresentanti di queste ultime in ciascuna realtà regionale). Tuttavia, le decisioni dovranno essere prese, almeno in parte, al buio, giacché a fine maggio i dati sul Patto 2012 non saranno ancora consolidati (possono essere modificati entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto, quindi entro la fine di giugno) e con tutta probabilità non si saprà quali saranno gli enti virtuosi (lo scorso anno il Mef li ha individuati a luglio).

Il Patto incentivato potrà essere utilizzato solo per sbloccare pagamenti di residui in conto capitale. Tale limitazione rischia di escludere dai beneficiari gli enti che stanno sperimentando il nuovo sistema contabile previsto dal dlgs 118/2011. Essi, infatti, in virtù dei nuovi principi cui-

tabili, sono obbligati ad autorizzare spese in ragione degli stanziamenti di cassa realmente disponibili alla luce dei vincoli imposti dal Patto e quindi non registrano residui passivi in conto capitale che non possono essere pagati.

Forse in virtù di tale considerazione, la legge 228 (all'art. 1, comma 429) ha riproposto anche per il 2013 l'incentiva ad hoc per gli sperimentatori, che potranno spartirsi una torta da 20 milioni di euro. Anche in tal caso, sarà il Mef a suddividerla, con un provvedimento che dovrebbe vedere la luce dopo quelle sui virtuosi (che nel 2012 sono stati esclusi, in quanto già beneficiari dell'azzeramento del loro obiettivo).

Entro il 15 luglio, i soli comuni (non le province) potranno aderire, come cedenti o come cessionari, al Patto orizzontale nazionale, che quest'anno, però, non potrà contare su alcun

premio statale (lo scorso anno sul piatto c'erano 200 milioni per incentivare gli enti che ne avevano la possibilità ad alimentare la stanza di compensazione cedendo quote di Patto).

In autunno, torneranno ad essere protagonisti le regioni, che entro il 31 ottobre potranno attivare il Patto regionale verticale non incentivato (domande degli enti locali entro il 15 settembre) e quello orizzontale (domande entro il 15 ottobre).

Infine, è stata mantenuta anche per quest'anno il bonus a favore degli enti in regola con il Patto 2012 finanziato con le sanzioni a carico degli enti inadempienti. Anche se la lista dei buoni e dei cattivi viene chiusa nei primi mesi dell'estate, di norma il provvedimento di riparto non arriva prima di Natale.

**Matteo Barbero**

Chiedi la tua rivista



Dalla legge anticorruzione ecco una decisa spinta alla semplificazione dei rapporti

# P.a., vietato respingere le email

## Il cittadino può inviare istanze alla posta certificata

di **LUIGI OLIVERI**

**V**ietato respingere le istanze rivolte alle pubbliche amministrazioni, se inviate via mail alla posta elettronica certificata indicata nei siti istituzionali.

L'articolo 1, comma 29, della legge 190/2012, meglio nota come legge anticorruzione, dà una spinta estremamente decisa verso la semplificazione dei rapporti e dei contatti tra cittadini e imprese, da una parte, e amministrazioni dall'altra, puntando sulla telematica.


La norma dispone che ogni amministrazione pubblica deve rendere noto, tramite il proprio sito web istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata, al quale il cittadino potrà trasmettere istanze ai sensi dell'articolo 38 del dpr 445/2000 e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.

Per un verso, si introduce un sistema di relazioni semplici tra amministrazione e cittadino. Chi non disponga, ad esempio, di strumentazioni idonee per navigare nel sito ed autenticarsi per avvalersi degli eventuali servizi online offerti, anche con un semplice telefonino che si connetta al web può comunque chiedere informazioni sull'andamento delle pratiche di proprio interesse, avendo il diritto a ottenere una risposta, sol che rivolga la mail alla posta elettronica certificata indicata dall'amministrazione.

Soprattutto, la disposizione afferma un principio: le

amministrazioni non possono pretendere la forma cartacea o un documento informatico sottoscritto con firma digitale, per avviare i procedimenti amministrativi. L'istanza di parte deve essere comunque accettata e costituisce presupposto per dare il via all'iter amministrativo.

Le amministrazioni hanno, di conseguenza, l'obbligo di dotarsi di almeno una casella



di posta elettronica certificata, che è il punto di snodo per la ricezione delle istanze. I sistemi di protocollazione informatica dovranno, poi, assicurare lo smistamento delle mail provenienti da cittadini e imprese verso gli uffici responsabili delle istruttorie.

Quanto previsto dalla legge anticorruzione è estremamente utile per la semplificazione dei rapporti tra amministrazione ed amministrati, ma in parte incompleto. Non si obbliga, infatti, il mittente a utilizzare, a sua volta, una casella di Pec per inviare l'istanza. Manca, così, la possibilità di attribuire certezza giuridica piena sulla provenienza, assicurata, invece, dallo scambio di informazioni Pec su Pec.

A questo proposito, allora,

non pare né inopportuno, né in contrasto con lo spirito della norma, richiedere che l'istanza inviata tramite mail sia accompagnata dalla scansione di un documento di identità o, quanto meno, dall'indicazione del numero e della data di scadenza, così che sia possibile ricondurre il documento inviato via mail alla sfera giuridica del mittente. Tale precisazione potrebbe essere contenuta nel regolamento sui procedimenti amministrativi, che, in alternativa, visto che non è semplice per tutti scannerizzare il documento di identità o individuare esattamente i dati identificativi del documento stesso, potrebbe prevedere l'obbligo del rilascio di un recapito telefonico, per ricontattare il mittente, a fini di verifica dell'effettiva provenienza.

Per quanto riguarda le imprese, poiché esse sono obbligate a dotarsi di una casella di Pec, il problema non dovrebbe porsi: si dovrebbe dare per scontato che le loro istanze siano trasmesse tramite posta elettronica certificata. Resta il problema del bollo, qualora, come spesso accade, l'istanza debba scontare l'imposta. Occorre che il portale dell'amministrazione indichi al richiedente come inserire i dati per l'assoluzione in modo virtuale, comunicando il numero identificativo (seriale) della marca da bollo utilizzata, specificando che essa deve essere annullata e conservata.

—©Riproduzione riservata—

Supplemento a cura  
 di **FRANCESCO CERISANO**  
 fcerisano@class.it

## Codice di comportamento Niente premi a chi sgarra

Niente premio di produttività per i dipendenti che violano il codice di comportamento. Tra le maggiori novità dello schema di codice di comportamento recentemente approvato dal consiglio dei ministri, c'è la previsione espressa che chi «sgarra» non può aspirare ad avere incentivi individuali.

L'attuale testo dell'articolo 15, comma 3, dello schema di regolamento stabilisce che «la grave o reiterata violazione, debitamente accertata, delle regole contenute nel codice, esclude la corresponsione di qualsiasi forma di premialità comunque denominata, a favore del dipendente».

Per la prima volta si innesta nell'ordinamento giuridico un collegamento diretto tra l'esclusione dalla produttività e i comportamenti. Si tratta di una sorta di responsabilità oggettiva: anche laddove il dipendente abbia espletato la propria attività in modo produttivo, ma in violazione delle regole di comportamento, rimane escluso da qualsiasi tipo di incentivazione.

È una conseguenza molto forte sullo status giuridico dei lavoratori. La norma in parte prevede delle prudenze, per evitarne un'applicazione indiscriminata.

Non basterà una semplice violazione del codice di condotta, ma ne occorreranno molteplici «debitamente» accertate. Poiché l'inadempimento agli obblighi del codice comporterà anche responsabilità disciplinare, occorrerà un accertamento probabilmente conseguente alla conclusione di procedimenti disciplinari che si concludano col riconoscimento della responsabilità.

In alternativa, potrebbe essere sufficiente anche una sola violazione, ma qualificabile come «grave», particolarmente incidente, dunque, sia sulla responsabilità disciplinare, sia comportante anche responsabilità civili e amministrative.

Ovviamente, occorrerà una specifica motivazione da parte del dirigente competente, che dovrà rendere evidente il collegamento tra l'esclusione dal premio e l'evento che lo giustifica.

La norma parla di qualsiasi forma di premialità, comunque denominata. Si deve intendere, allora, che essa si estenda a tutti i sistemi premianti attualmente regolati dalla norma, compresa la - per ora comunque congelata - progressione orizzontale, che per quanto determini un aumento economico stabile dello stipendio, è pur sempre originata da una valutazione selettiva e, quindi, costituisce anch'essa uno strumento premiale.

Luigi Oliveri



Il decreto dell'Interno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Due finestre per il riparto

# Al decollo il fondo di rotazione

## Finanziamenti a favore degli enti locali in stato di crisi

Pagina a cura  
 di **ROBERTO LENZI**

**A**l via il fondo di rotazione anti-default a favore degli enti locali in crisi. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 febbraio scorso il decreto del Ministero dell'Interno dell'11 gennaio 2013 recante «Accesso al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali». Possono godere dell'intervento del Fondo di rotazione (si veda *ItaliaOggi* dell'8 febbraio scorso) i comuni, le province e le città metropolitane che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'operazione nasce con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale aveva disposto che, per il risanamento finanziario degli enti locali, che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finan-

ziario di cui all'art. 243-bis del medesimo decreto legislativo, lo Stato prevede un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione, denominato «Fondo di rotazione per assicurare la



stabilità finanziaria degli enti locali».

### Due finestre annuali di riparto

Il Ministero dell'Interno esamina le richieste di accesso al fondo e due volte l'anno, entro il 15 giugno e il 15 novembre, adotta un piano di riparto del fondo stesso. La disponibilità annua è determinata dalla dotazione stabilita dalla legge e dalle somme rimborsate dagli

enti beneficiari, nonché dalle eventuali risorse non attribuite negli anni precedenti. Le anticipazioni ricevute dal Fondo di rotazione devono essere restituite dall'ente locale nel periodo massimo di dieci anni, decorrenti dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione, con rate semestrali di pari importo, entro il termine del 30 aprile e del 30 ottobre di ciascun anno.

### Anticipazione fino a un massimo di 300 euro per abitante

L'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale è concessa nei limiti dell'importo massimo, fissato in 300 euro per abitante per i comuni e in 20 euro per abitante per le province o per le città metropolitane, nei limiti della disponibilità annua del Fondo. Pertanto, in caso di richieste maggiori si determina un riparto di risorse.

### Domanda contestuale all'invio della delibera di

### ricorso alla procedura

Nella deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, l'ente locale deve già dichiarare di volersi avvalere della facoltà di accedere al fondo di rotazione. Provvede poi alla presentazione della relativa domanda corredata da documentazione idonea a dimostrare gli effetti e l'entità delle misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio. Il Ministero dell'Interno, entro il termine di dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, è chiamato a comunicare all'ente locale la quota massima attribuibile, calcolata sulla base di appositi parametri, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili e riservandosi la conferma definitiva dell'importo all'esito della relativa istruttoria. Questa fase permette già di prenotare la quota spettante del fondo. Entro il termine di 15 giorni dall'adozione del piano di riparto, il Ministero, previa approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della

competente Sezione regionale della Corte dei conti, concede l'anticipazione a valere sul fondo. L'eventuale diniego del piano di riequilibrio pluriennale da parte della competente sezione di controllo della Corte dei conti comporta anche il diniego della concessione dell'anticipazione sul fondo di rotazione richiesta.

### Domanda da inviare al Ministero dell'Interno

La richiesta dell'anticipazione a valere sul fondo di rotazione deve essere inoltrata dall'ente locale al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - all'atto della trasmissione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

a cura di  
**STUDIO R.M.**

VIA V. MONTI 8, 20123 MILANO  
 TEL. 02 22228604 FAX 0247921211  
 VIA C. MASSEI 78, 55100 LUGCA  
 TEL. 058555465 FAX 0585587528  
 WWW.STUDIORM.IT  
 SKYPE: STUDIORMILANO



C'è giurisprudenza non univoca sul regolamento del consiglio

# Il sindaco nel quorum

## L'esclusione è da indicare espressamente

**Ai fini della determinazione del quorum strutturale, previsto dal regolamento di un consiglio comunale, il voto del sindaco com'è computato?**

Il legislatore statale (art. 38, comma 2 del Tuel n. 267/2000) ha demandato alla fonte regolamentare, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, il funzionamento dei consigli e la determinazione del numero legale per la validità delle sedute, con il limite che detto numero non può, in ogni caso, essere inferiore al «terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il sindaco...».

Premesso che sulla questione non si riscontrano orientamenti univoci giurisprudenziali (cfr. Tar Puglia sent. 1301/2004, Tar Lazio, sez. II ter, sentenza n. 497/2011 e Tar Lombardia sentenza n. 1604/2011), si ritiene che il quorum debba essere calcolato includendo

il sindaco.

In genere, infatti, le ipotesi in cui, nel quorum richiesto per la validità della seduta non deve essere computato il voto del sindaco o del presidente della provincia, vengono indicate espressamente usando la formula «senza computare a tal fine il sindaco e il presidente della provincia».

### COMMISSIONI CONSULTIVE

**Può essere modificato un Regolamento comunale, al fine di ridurre il numero dei componenti delle commissioni consultive consiliari, ovvero tale riduzione potrebbe compromettere le regole del gioco democratico, non rispecchiando il peso numerico e di voto? Se la delibera fosse già stata adottata dall'ente, a chi spetta l'eventuale pronuncia di legittimità della stessa?**

Ai sensi dell'articolo

38, comma 6, del dlgs n. 267/2000, le commissioni consiliari, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dall'apposito regolamento comunale con l'inderogabile limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione. Ciò significa che le forze politiche presenti in consiglio devono essere il più possibile rispecchiate anche nelle commissioni, in modo che in ciascuna di esse ne sia riprodotto il peso numerico e di voto.


La proporzionalità, quindi, è volta ad assicurare in seno alle commissioni la maggiore rappresentatività possibile.

Tuttavia, il legislatore non ha precisato in che modo debba essere applicato il citato criterio di proporzionalità. E da ritenersi che spetti al regolamento, cui sono demandate la determinazione dei poteri delle commissioni, nonché la disciplina dell'or-

ganizzazione e delle forme di pubblicità dei lavori, stabilire i meccanismi idonei a garantirne il rispetto.

Secondo un orientamento giurisprudenziale, il criterio proporzionale può dirsi rispettato ove sia assicurata la presenza in ogni commissione di ciascun gruppo presente in consiglio, in modo che se una lista è rappresentata da un solo consigliere, questi deve essere presente in tutte le commissioni costituite (v. Tar Lombardia, Brescia, 4/7/1992, n. 796; Tar Lombardia Milano, 3/5/1996, n. 567), assicurando una composizione delle commissioni proporzionata all'entità di ciascun gruppo consiliare.

In ogni caso è rimessa all'autonomia organizzativa del comune interessato l'individuazione, anche mediante opportune integrazioni del vigente regolamento, del meccanismo tecnico (quale voto plurimo, voto ponderato o altro) reputato maggiormente idoneo ad assicurare a ciascun commis-



sario un peso corrispondente a quello del gruppo che rappresenta.

Infatti, come precisato dalla stessa giurisprudenza richiamata, il criterio proporzionale «è posto dal legislatore come direttiva suscettibile di svariate opzioni applicative, egualmente legittime purché coerenti con la ratio che quel principio sottende, e che consiste nell'assicurare in seno alle commissioni la maggiore rappresentatività possibile» (Tar Lombardia, n. 567/96).

In ogni caso, qualora l'ente avesse già adottato la delibera di variazione del regolamento comunale, spetterà al giudice amministrativo ogni eventuale pronuncia sulla legittimità della stessa.

LE RISPOSTE AI QUESITI SONO A CURA DEL DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO



Riconoscimento per Anusca nell'ambito dell'Associazione degli ufficiali di stato civile

# Dimensione europea rafforzata

## Il presidente Gullini riconfermato alla guida dell'Evs

DI SILVIA ZINI

L'ufficiale di stato civile e di anagrafe è una figura centrale nell'attuale società europea: la libera circolazione delle persone nel territorio dell'Unione ha determinato un flusso migratorio sempre più intenso tra i paesi membri di cittadini europei che hanno necessità di dimostrare il proprio status anagrafico e civile per la loro vita di relazione. I funzionari comunali conseguentemente, devono conoscere norme ed applicare norme non soltanto in chiave nazionale, ma anche sovranazionale.

Anusca, consapevole di ciò, sin dal 1983 ha dato vita a una «Comunità di Lavoro» con le associazioni di Austria, Germania Federale, Paesi Bassi, San Marino e Svizzera da cui è scaturita la volontà, nel 2000, di dare vita all'Associazione europea degli ufficiali di stato civile EvS di cui oggi fanno parte 11 Paesi.

È di questi giorni la riconferma del presidente Anusca Paride Gullini alla guida dell'Evs, nel contesto dell'Assemblea che si è svolta presso l'Accademia degli ufficiali di stato civile di Castel San Pietro Terme nei giorni 25 e 26 gennaio. Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti di Austria, Belgio, Germania, Olanda, Romania, Scozia, Slovenia, oltre ovviamente all'Italia chiamati ad esprimersi sulla nomina degli organi dirigenti.

All'unanimità è stato riconfermato Paride Gullini, presidente dell'Associazione europea, confermata Bojana Zadavech (Slovenia), mentre l'uscente Eleanor Bailei si è avvicinata con Simon Rijdsdijk dell'Associazione olandese.

Ai di là delle nomine formali, che pure virtualmente pongono Anusca alla guida delle altre Associazioni europee, l'Assemblea è stata occasione per un proficuo confronto fra i vari omologhi sodalizi continentali, che hanno messo sul tavolo le peculiarità e le criticità delle rispettive realtà nazionali, e per affermare la necessità di allargare il novero dei paesi EvS anche ad altre Nazionali, per realizzare una rete sempre più ampia ed efficace.

Il presidente Gullini, nel ringraziare per la riconfermata fiducia ci detto: «Le iniziative dell'Evs in questi ultimi anni oltre che rivoite agli addetti ai lavori, si sono indirizzate sempre più alle istituzioni europee dove prendono corpo le decisioni e gli indirizzi nelle nostre materie destinati ad incidere nella vita dei cittadini dell'Unione».

Anusca, dopo la positiva esperienza del progetto Ecrn (European civil registry network) cofinanziato dalla Commissione europea, che ha consentito di sperimentare la trasmissione degli atti di stato civile in forma telematica sicura tra sei paesi europei, ha acquisito una credibilità tale da essere coinvolta, quale consulente nelle materie trattate dal Libro Verde Com 747

in materia di libera circolazione dei documenti pubblici e il riconoscimento degli effetti degli atti di stato civile.

«Dopo la pubblicazione del Libro Verde nel dicembre del 2010», ci spiega l'avvocato internazionale Marco Mello-ne, che ha rappresentato EvS e Anusca, nell'ultimo workshop svoltosi a Bruxelles lo scorso 23 gennaio con l'azienda Matrix, incaricata dalla Commissione di studiare il progetto legislativo in materia di scambio di atti di stato civile, «la Commissione è ormai pronta ad adottare una proposta di regolamento comunitario in materia di circolazione degli atti di stato civile in Europa. La proposta dovrebbe avere l'obiettivo di eliminare quegli ostacoli burocratico-amministrativi che, ad oggi, rendono il tutto difficile e costoso. In particolare, anche su suggerimento di Anusca, l'idea su cui stanno lavorando gli uffici della Commissione è di eliminare la necessità dell'apostille per una serie definita di atti di stato civile e di creare un certificato di stato civile europeo. E ancora, questa proposta di regolamento mira al riconoscimento del valore probatorio degli atti di stato civile in Europa. Si tratterebbe di una grande novità che ha l'indubbio merito di andare veramente incontro alle esigenze dei cittadini europei e, in particolare, alla loro necessità di circolare nel territorio comunitario e di poter dimostrare agevolmente lo status civile acquisito nello Stato membro di provenienza».

«Oggi l'interesse di Tomas Kukal, del Dipartimento giustizia della Commissione europea», conferma Gullini, «è rivolto alle proposte dell'Evs. Che ha dimostrato di essere in grado di avanzare proposte credibili per l'approvazione di certificato di stato civile europeo, avente per oggetto la nascita, la morte e, forse, anche il matrimonio».

Il tema dell'armonizzazione di norme e atti sarà anche l'argomento centrale del prossimo congresso, il tredicesimo, dell'Associazione europea EvS che si svolgerà a Bled, in Slovenia, il 13 e 14 maggio prossimi, la cui apertura sarà demandata per l'appunto al presidente di Anusca Paride Gullini, in veste di riconfermato presidente EvS e dove saranno presenti, oltre che i rappresentanti degli 11 paesi associati anche quelli di altri sette in qualità di osservatori.

Il Congresso EvS di Bled è stato anche presentato alla Commissione europea, in occasione dell'ultima call indetta dal Direttorato generale di giustizia della Commissione europea per la richiesta di finanziamento di proposte operative in materia di Civil Justice.

La proposta, oltre a sottolineare il valore dell'occasione congressuale per un confronto sistematico e approfondito fra le varie normative europee, lancia l'idea di due seminari gemelli, aperti a ufficiali di stato civile di tutta Europa da svolgersi presso l'Accademia di Bad Saltzschirf (Germania) e

Castel San Pietro Terme (Italia). I seminari, della durata di due settimane, prevedono la trattazione del diritto privato e di famiglia di vari stati europei, delle norme di diritto comunitario, nonché la registrazione degli eventi di stato civile nei vari paesi. Anche in questo caso l'obiettivo è quello di favorire l'applicazione delle norme in maniera corretta ed efficiente di fronte a flussi migratori sempre più intensi e mobili fra uno stato e l'altro.

Ricordiamo a questo proposito che il 2013 è stato intitolato dall'Unione europea come «Anno europeo dei cittadini» con il duplice obiettivo di promuovere la conoscenza dei diritti legati alla cittadinanza europea e di stimolare il dialogo tra i diversi livelli di governo, la società civile e il mondo delle imprese per individuare quale sia, da qui al 2020, l'Europa auspicata dai cittadini in termini di diritti, di politiche e di governance.

Pagina a cura di Primo Mingozzi Ufficio Stampa



Viale Terme 1056  
 40024 Castel San Pietro Terme (BO)  
 Tel. +39 051/744641 fax. +39 051/942793  
 Internet: www.anusca.it  
 e-mail: segreteria@anusca.it - ufficio@anusca.it  
 anusca.it

Dimensione europea rafforzata  
 Il presidente Gullini riconfermato alla guida dell'Evs

Guidare con stile la nostra vita dei cittadini

Partecipare al prossimo congresso dell'Associazione europea degli ufficiali di stato civile



ECONOMIA E FINANZIARITÀ / DI ANUSCA

## Gestione associata, la nuova sfida dei demografici

Nel variegato mondo dei servizi comunali, i demografici abitano da sempre in una dimensione peculiare, per via delle particolari funzioni che essi assolvono. Anagrafe, stato civile ed elettorale sono nodi fondamentali di una filiera di competenze che parte dallo Stato attraverso il Ministero dell'Interno. Nell'attuale fase storica, tuttavia, questo status quo si sta rimodellando perché a cambiare è il luogo amministrativo ove tali funzioni si esercitano: il Comune.

Sebbene i demografici restino un servizio di competenza statale, essi non possono ignorare il processo di riorganizzazione dei comuni di piccole dimensioni nelle forme di gestione associata, oggi possibili con le Unioni o le convenzioni.

Basti pensare che i comuni sotto i 5.000 abitanti, che dovranno in tempi stretti condividere le proprie funzioni, sono ben 5.683: se è vero tuttavia che vi sono oggi 1.871 Unioni in Italia, è altrettanto vero che molte di queste ancora non funzionano realmen-

te. E i demografici? In questo lento ma inevitabile processo, che non li ha visti includere dal decreto-legge n. 95/2012 nelle funzioni fondamentali che dovranno obbligatoriamente passare a forme di gestione associata, anch'essi potranno, e forse anzi dovranno, giocare la loro partita. Non è infatti pensabile che restino in disparte: è molto più logico pensare a forme di riorganizzazione che pongano anche i demografici all'interno della cooperazione fra più enti.

Anusca lancerà un servizio di consu-

lenza in-house, effettuato direttamente presso i comuni richiedenti.

Anche la normativa dei servizi demografici si sta adeguando: l'articolo 2 comma 6 del decreto-legge n. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012, ha infatti previsto che, nelle Unioni di comuni, i sindaci avranno la possibilità di delegare le funzioni di ufficiale di anagrafe e di stato civile anche a personale di altri comuni o dell'Unione stessa.

Anusca metterà a disposizione uno

staff di esperti che si recherà direttamente sul posto per una o due giornate di formazione personalizzata.

L'obiettivo è approfondire le modalità tecniche e operative della gestione associata dei servizi demografici.

Le macro-aree su cui si svilupperà l'intervento saranno due. Una prima punterà a definire l'aspetto motivazionale della gestione associata, con la costruzione di un tavolo di lavoro, l'analisi costi-benefici e la struttura della convenzione. La seconda fase riguarderà la gestione operativa dei servizi demografici: si ridefinirà l'iter di molti procedimenti, dalla gestione del front-office anagrafico alla certificazione, dal back-office ai servizi online e la dematerializzazione.

L'offerta Anusca sul tema vedrà anche la realizzazione, nelle prossime settimane, di un seminario di studio di una giornata e mezza presso l'Accademia di Castel San Pietro Terme.

**Andrea Antognoni**

## Famiglia, se ne parla in Accademia

Evoluzione della famiglia e dell'organizzazione delle sue forme di aggregazione non può lasciare indifferenti gli ufficiali di anagrafe e di stato civile. Gli ultimi anni hanno evidenziato nuove forme di famiglia, frutto di forti mutazioni sociali, rispetto a cui le norme hanno dovuto adeguarsi: specie il diritto comunitario interviene sempre più spesso a proporre il riconoscimento di nuovi tipi di unione e dei conseguenti diritti civili.

È giunto il momento di dedicare a questo

tema un giusto momento di approfondimento e riflessione. Il 12 e 13 marzo presso la Sala Plenaria dell'Accademia di Castel San Pietro Terme, Anusca organizzerà un seminario - a partecipazione gratuita per gli Enti associati - in cui Luca Davanti, Andrea Antognoni e Nadia Patriarca, sia dal punto di vista dello stato civile sia di quello anagrafico, approfondiranno la gestione di famiglie e convivenze ed i comportamenti che l'operatore demografico deve tenere.